

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI
SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18
GIUGNO 2007 N. 73/07**

- TIV -

Valido dal 29 settembre 2016

Versione modificata con deliberazioni nn. 565/2012/R/EEL, 583/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL, 508/2013/R/EEL, 637/2013/R/EEL, 136/2014/R/EEL, 312/2014/R/EEL, 486/2014/R/COM, 670/2014/R/EEL, 671/2014/R/EEL, 258/2015/R/COM, 269/2015/R/COM, 377/2015/R/EEL, 454/2015/R/EEL, 659/2015/R/EEL, 140/2016/R/EEL, 208/2016/R/EEL, 302/2016/R/EEL e 538/2016/R/EEL

SOMMARIO

Capitolo 1 TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito oggettivo.....	10
Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	11
Articolo 4 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia.....	12
Articolo 5 Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.....	13
Articolo 6 Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto.....	14
Articolo 7 Attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa.....	15
Capitolo 2 TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.....	16
Capitolo 3 SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI.....	16
Articolo 8 Ambito di applicazione.....	16
Articolo 9 Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio.....	16
Articolo 10 Condizioni economiche.....	17
Articolo 11 Contributi in quota fissa.....	19
Articolo 12 Ammontare del deposito cauzionale.....	19
Articolo 13 Condizioni contrattuali e livelli di qualità.....	21
Articolo 13bis Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela.....	21
Articolo 14 Prezzi di riferimento.....	23
Articolo 15 Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela.....	23
Articolo 16 Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 60 del TIT.....	24
Articolo 16bis Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti.....	24
Articolo 16ter Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali.....	27
Capitolo 4 SEZIONE 2 APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA.....	29
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	29

Articolo 18 Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela.....	30
Articolo 19 Fatturazione e regolazione dei pagamenti	32
Articolo 20 Obblighi di informazione.....	32
Capitolo 5 SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI.....	33
Articolo 21 Ambito	33
Articolo 22 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela	34
Articolo 23 Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione	36
Articolo 24 Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard.....	36
Articolo 25 Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling	40
Articolo 26 Contenimento delle perdite commerciali.....	40
Articolo 27 Disposizioni alla CSEA	43
Capitolo 6 TITOLO 3 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	46
Articolo 28 Ambito di applicazione.....	46
Articolo 29 Condizioni del servizio di salvaguardia.....	46
Articolo 30 Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia	48
Articolo 31 Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia	49
Articolo 32 Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio.....	51
Capitolo 7 TITOLO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	52
Articolo 33 Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela	52
Articolo 34 Meccanismo transitorio di adeguamento dei costi operativi	52
Articolo 35 Soppresso.....	54
Articolo 36 Recapito del servizio guasti.....	54
Articolo 37 Disposizioni in tema di Sistema Informativo Integrato.....	54
Articolo 38 Identificazione delle piccole imprese	54
Articolo 39 Disposizioni transitorie e finali.....	55

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:
- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
 - **ambito di concentrazione** è il raggruppamento degli ambiti territoriali serviti dalle imprese di distribuzione e aventi lo stesso grado di concentrazione. L'ambito ad alta concentrazione comprende i territori comunali con popolazione superiore a 50.000 abitanti; l'ambito a media concentrazione comprende i territori comunali con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti; l'ambito a bassa concentrazione comprende i territori comunali con popolazione inferiore a 5.000;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente finale di cui all'Articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
 - **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale di cui all'Articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
 - **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
 - **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
 - **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
 - **componente $DISP_{BT}$** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;
 - **componente RCV_{sm} (remunerazione commercializzazione vendita imprese societariamente separate minori)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di

euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;

- **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è l'impresa distributrice;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **corrispettivi PED non monorari** sono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie o per fasce orarie e per mese;
- **corrispettivo C_{SAL}** è l'ulteriore corrispettivo del servizio di salvaguardia relativo alla copertura degli oneri per la morosità;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- **dichiarazione sostitutiva** è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c) punto ii), dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PPE¹** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di

acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- **elemento PPE²** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società, separata rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente, che eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- **esercente la salvaguardia uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie definite nella tabella 6;
- **fascia oraria F23** è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
- **macrozona** è una delle tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud) rilevanti ai fini della perequazione delle perdite di rete. La macrozona Nord comprende le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige e Emilia Romagna; la macrozona Centro include le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; la macrozona Sud comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- **nuovo esercente la salvaguardia** è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;
- **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di

dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro PD_F^{mens} (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima, per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F^{mens} (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **piccole imprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **prelievi fraudolenti**: sono prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice ha evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;

- **procedure concorsuali:** sono le procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;
- **punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali con l'esercente la maggior tutela è stato identificato come cliente cattivo pagatore di cui alla deliberazione n. 200/99;
- **zona territoriale Centro Nord:** è l'area geografica contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- **zona territoriale Centro Sud:** è l'area geografica contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

-- * --

- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10;
- **Direttiva 2009/72/CE** è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:** è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni;

- **deliberazione n. 5/04** è la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 292/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2006, n. 292/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 144/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 156/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 337/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 4/08** è la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 117/08** è la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- **deliberazione ARG/elt 34/09** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- **deliberazione ARG/elt 107/09** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09;
- **deliberazione ARG/elt 112/09:** è la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- **deliberazione ARG/elt 208/10:** è la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;
- **deliberazione ARG/com 151/11:** è la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- **deliberazione ARG/elt 199/11:** è la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- **deliberazione 65/2012/R/eel:** è la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- **deliberazione 231/2014/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico);

- **deliberazione 654/2015/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- **TIC (Testo integrato connessioni)** è l’Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIME (Testo integrato misura)** è l’Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIMOE (Testo Integrato morosità Elettrica)** è l’allegato A alla deliberazione 258/2015/R/COM recante Testo Integrato della Morosità Elettrica;
- **TIQE 2016-2023** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) e successive modifiche e integrazioni;
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è l’Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia.
- 2.2 Ai sensi dell’Articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali.
- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
 - a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:
 - i. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;

- ii. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
- b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- c) punti di prelievo in bassa tensione:
 - i. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a);
 - ii. per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a), e b) del presente comma e al precedente punto i);
- d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
- f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.

Articolo 3

Criteria generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia

- 4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
- a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento. L'esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
- 4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2.
- 4.4 *Soppresso.*
- 4.5 *Soppresso.*
- 4.6 *Soppresso.*
- 4.7 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si può avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso con le modalità di cui all'Articolo 5 della deliberazione n. 144/07.
- 4.7bis Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, l'esercente la maggior tutela è tenuto ad informare il cliente finale titolare di un punto di prelievo di cui all'articolo 2.3, lettera a) della disciplina in materia di esercizio del diritto di ripensamento. A tale fine l'esercente la maggior tutela effettua a favore del cliente finale domestico la medesima comunicazione di cui all'articolo 9, comma 9.6, del Codice di condotta commerciale. In tali casi, troverà altresì applicazione quanto previsto all'articolo 9, comma 9.7, del suddetto Codice di condotta commerciale.
- 4.8 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.

- 4.9 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'Articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.
- 4.10 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel indicando almeno:
- a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
 - c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
 - d) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 4.11 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE, ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione del servizio ai fini di quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.
- 4.12 Ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai clienti finali del servizio sono distinti dai contratti relativi ai clienti finali eventualmente serviti nel mercato libero dall'esercente o dai soggetti mandatari del medesimo ai sensi del comma 4.2.

Articolo 5

Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia

- 5.1 Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), punto ii), l'esercente la maggior tutela è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato I alla presente deliberazione contestualmente:
- a) alla comunicazione di cui al comma 4.9, nel caso il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.3;
 - b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nel caso in cui il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.7.

- 5.2 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma 5.1, l' esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui all' Allegato 1 della presente deliberazione.
- 5.3 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall' invio di cui al comma 5.2 l' esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:
- a) continuerà ad essere servito nell' ambito del servizio di maggior tutela;
 - b) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell' Autorità, ai fini di verificare l' effettivo possesso dei requisiti per l' inclusione in tale servizio;
 - c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l' inclusione nel servizio di maggior tutela, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all' esercente la maggior tutela per il periodo successivo al termine di cui al comma 5.2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell' ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.
- 5.4 L' esercente la maggior tutela archivia le dichiarazioni sostitutive ricevute dai clienti finali.

Articolo 6

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto

- 6.1 Il presente Articolo si applica al cliente finale che abbia ommesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell' Articolo 5 e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio di maggior tutela.
- 6.2 L' esercente la maggior tutela applica al cliente finale di cui al comma 6.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 5.2 e la data di uscita del cliente dal servizio di maggior tutela, le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia previste nell' ambito territoriale cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela che gli sono state effettivamente praticate.
- 6.3 L' Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui al comma 6.2, con particolare riferimento all' effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela.

Articolo 7

Attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

- 7.1 Fatta salva l'attivazione del servizio di maggior tutela ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l'esercente la maggior tutela, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente Articolo, si astiene dall'eseguire l'erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 7.5.
- 7.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.9, l'esercente la maggior tutela che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il servizio di maggior tutela, richiede il pagamento degli importi di cui al comma 7.5.
- 7.3 La richiesta di cui al comma 7.2 deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 3.2 e 3.3 del TIMOE. Nella suddetta comunicazione dovrà anche essere specificato che l'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi di cui al comma 7.5.
- 7.4 In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 7.2, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l'esercente la maggior tutela chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE .
- 7.5 Gli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la maggior tutela comprendono:
- a) gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora maturati per il ritardo del pagamento qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora;
 - b) fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 15 della deliberazione n. 200/99, il deposito cauzionale per un ammontare pari ad un livello pari al doppio rispetto ai valori indicati al comma 12.1.
- 7.6 La maggiorazione del deposito cauzionale di cui al comma 7.5, lettera b), è restituita al cliente finale che al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela, risulti cliente buon pagatore. La restituzione avviene mediante accredito dell'importo dovuto nella prima bolletta utile successiva. La suddetta restituzione non si applica nei casi di cui al comma 12.7.

TITOLO 2
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI
CLIENTI FINALI

Articolo 8

Ambito di applicazione

- 8.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 8.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.
- 8.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
- a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nelle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) e di cui alla lettera c) punto i);
 - b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
 - c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Articolo 9

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio

- 9.1 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Autorità, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere a), b), e c):
- a) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela e accede al mercato libero, distinguendo il numero di punti di prelievo serviti nel mercato libero da una società controllata o appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela;
 - b) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela e accede al servizio di salvaguardia per effetto delle autocertificazioni di cui all'Articolo 5;
 - c) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo rientra nel servizio di maggior tutela;
 - d) il numero totale dei punti di prelievo che nel mese successivo sono serviti nell'ambito della maggior tutela;
 - e) relativamente al mese in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a d), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato, con specificazione del numero di punti che

nel corso del mese, fino alla data di trasmissione della comunicazione, cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo cui il servizio è erogato a seguito di nuova attivazione;

f) relativamente al mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a e), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato.

- 9.2 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al comma 9.1 devono essere fornite distintamente per ciascuna di tali regioni.
- 9.3 La rilevazione dei dati di cui al comma 9.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità.
- 9.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 9.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

Articolo 10

Condizioni economiche

- 10.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 8.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo *PED*;
 - b) il corrispettivo *PCV*, i cui valori sono fissati nella tabella 1;
 - c) il corrispettivo *PPE*, pari alla somma dell'elemento PPE^1 e dell'elemento PPE^2 ;
 - d) la componente $DISP_{BT}$.
- 10.2 Il corrispettivo *PED* è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) *PE*;
 - b) *PD*.
- 10.3 L'elemento *PE* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:
- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio} ;
 - b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M .
- 10.4 L'elemento *PD* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:
- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} ;

- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M .
- 10.5 Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b):
- a) l'elemento PE applicato è pari a:
- i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , in tutti gli altri casi;
- b) l'elemento PD applicato è pari a:
- i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , in tutti gli altri casi.
- 10.6 L'elemento PE applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:
- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:
- i. il parametro λ ed il parametro PE_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PE_F per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;
 - iii. il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.
- 10.7 L'elemento PD applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:
- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:
- i. il parametro λ ed il parametro PD_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;
 - iii. il parametro λ ed il parametro PD_M , per tutti gli altri punti di prelievo.
- 10.8 Il parametro λ è pari a:
- $$\lambda = 1 + fp$$
- dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

Gli elementi *PE*, *PD*, *PPE¹*, *PPE²* ed i corrispettivi unitari *PED* e *PPE* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

- 10.9 La componente *DISP_{BT}* di cui al comma 10.1, lettera d), è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.
- 10.10 I valori della componente *DISP_{BT}* differenziati secondo le modalità di cui al comma 10.9 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

Articolo 11

Contributi in quota fissa

- 11.1 L' esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:
- a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
 - b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - c) voltura;
 - d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.
- 11.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 11.1, lettere d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 11.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

Articolo 12

Ammontare del deposito cauzionale

- 12.1 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall' esercente la maggior tutela ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 200/99, fatto salvo quanto previsto ai sensi dei commi 12.2 e 12.3, è determinato in misura pari a:
- a) 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);

- b) 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- c) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi.

- 12.2 Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08, l'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
- 12.3 L'ammontare del deposito cauzionale non deve in ogni caso essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito ai sensi dell'Articolo 15 della deliberazione n. 200/99.
- 12.4 Nei casi diversi rispetto all'Articolo 7, l'esercente la maggior tutela applica, nel momento dell'attivazione del servizio di maggior tutela, un ammontare del deposito cauzionale pari a:
 - a) 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) 7,8 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - c) l'intero ammontare determinato ai sensi del comma 12.1, lettera c), per tutti gli altri punti di prelievo, inclusi i punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi
- 12.5 La differenza tra il livello del deposito cauzionale definito ai sensi del comma 12.1 e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 12.4 è rateizzata nei 12 successivi cicli di fatturazione, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio di maggior tutela.
- 12.6 Il livello del deposito cauzionale di cui al comma 12.1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Autorità.
- 12.7 Gli ammontari del deposito cauzionale di cui al comma 12.1 sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
 - b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1 e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
- 12.8 Le disposizioni di cui al comma 12.7 si applicano altresì nei casi di cui al comma 12.4. In tali casi, il cliente finale è tenuto a versare anche le rimanenti rate di cui al comma 12.5 in un'unica soluzione.
- 12.9 Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale ai sensi dei commi 12.7 e 12.8 eventualmente richiesto, l'esercente la vendita può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del medesimo provvedimento.

Articolo 13

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 13.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e del servizio di vendita adottate dall'Autorità.
- 13.2 A partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 501/2014/R/com.
- 13.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.
- 13.4 Al fine di risolvere un contratto di fornitura in maggior tutela per cambio venditore, il cliente in maggior tutela che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione di recesso all'esercente la maggior tutela. In tali casi il servizio di maggior tutela termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura.

Articolo 13bis

Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela

- 13bis.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire al cliente finale la possibilità di rateizzazione secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.
- 13bis.2 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- a) per i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- b) per i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- c) per tutti i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

13bis.3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:

- a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
- b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente;
- c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

13bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- a) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
- b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l'esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- c) è facoltà dell'esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 13bis.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- d) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

13bis.5 L'esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 13bis.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.

- 13bis.6 Nel caso di cambio del fornitore, l'esercente la maggior tutela ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. L'esercente la maggior tutela, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il cliente finale nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 14

Prezzi di riferimento

- 14.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 8.2.
- 14.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 18.4 determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 8.2.

Articolo 15

Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

- 15.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- a) la componente RCV, i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera a), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;
 - b) la componente RCV_{sm} , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera b), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;
 - c) la componente RCV_i , i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.
- 15.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla CSEA o riceve, se negativo, dalla CSEA entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$;
 - b) l'ammontare di cui al comma 15.1.
- 15.3 La componente RCV, la componente RCV_{sm} e la componente RCV_i applicate in relazione a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.

Articolo 16

Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 60 del TIT

- 16.1 Gli esercenti la maggior tutela comunicano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo PPE di cui al comma 10.1, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
- 16.2 Qualora l'elemento PPE¹ del corrispettivo PPE assuma valore negativo, la CSEA entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 16.1 versa agli esercenti la maggior tutela l'ammontare derivante dall'applicazione dell'elemento PPE¹ del corrispettivo PPE di cui al comma 10.1 comunicato ai sensi del medesimo comma.
- 16.3 Entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, di cui all'Articolo 60 del TIT, le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 20.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.

Articolo 16bis

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti

- 16bis.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 16bis.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16bis.1, l'esercente la maggior tutela deve:
- a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;
 - b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia.
- 16bis.3 Ai fini di quanto indicato al comma 16bis.2, lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente la maggior tutela è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:

- a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:
 - i) POD;
 - ii) tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;
 - iii) P.IVA/codice fiscale;
 - b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;
 - c) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:
 - i) ciascuna tipologia di cliente finale;
 - ii) ciascuna regione/gruppo di regioni appartenenti alla stessa zona geografica;
 - iii) ciascun mese.
- 16bis.4 L' esercente la maggior tutela presenta alla CSEA un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:
- a) i dati di cui al comma 16bis.3;
 - b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16bis.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;
 - c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.
- 16bis.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 16bis.4:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell' esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.
- 16bis.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 16bis.1, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla CSEA:
- a) gli elementi identificativi di cui al comma 16bis.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;

- b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.
- 16bis.7 Per ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti antecedenti all'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel, la trasmissione delle informazioni di cui al comma 16bis.6 avviene nella forma di autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 16bis.8 La CSEA:
- a) verifica la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente la maggior tutela e dall'impresa distributrice e ove, rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;
 - b) con riferimento ai meccanismi di compensazione che avranno luogo negli anni successivi al 2015, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 39.4, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.
- 16bis.9 Ciascun esercente la maggior tutela, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 16bis.8, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:
- $$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$
- dove:
- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla CSEA pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
 - $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente la maggior tutela.
- 16bis.10 L'ammontare spettante al singolo esercente la maggior tutela è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 16bis.4, lettera c).
- 16bis.11 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela e dell'impresa distributrice;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):

- i) ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla CSEA;
- ii) ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla CSEA le informazioni di cui al comma 16bis.6;
- c) entro il 30 giugno di ogni anno, la CSEA comunica all’Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l’ammontare di cui al comma 16bis.9;
- d) entro il 31 luglio di ogni anno, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all’articolo 61 del TIT;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dall’1 agosto dell’anno in cui la determinazione ha avuto luogo.

16bis.12 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.

16bis.13 In sede di prima applicazione del meccanismo di compensazione di cui al presente articolo, i dati trasmessi alla CSEA comprendono anche i prelievi fraudolenti fatturati nel corso dei mesi del periodo ottobre – dicembre 2011 e il relativo importo incassato a 24 mesi.

Articolo 16ter

Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali

16ter.1 Gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni per i quali, in ciascun anno di riferimento, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona territoriale, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti *RCV* applicate nell’anno di riferimento, supera i valori di cui alla tabella 2, lettera a) hanno diritto a partecipare al meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.

16ter.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16ter.1, l’esercente la maggior tutela deve:

- a) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l’attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle

stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia;

- b) presentare alla CSEA istanza di partecipazione al meccanismo, di cui al comma 16ter.3.

16ter.3 L'istanza di partecipazione al meccanismo, presentata dall'esercente la maggior tutela alla CSEA, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) per ciascuna tipologia di cliente di cui al comma 2.3 e per ciascuna regione appartenente alla medesima zona territoriale:
- i) il fatturato relativo ai mesi considerati ai fini della definizione delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i applicate nell'anno di riferimento, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti dei clienti finali; il periodo di riferimento per la definizione del fatturato è indicato alla Tabella 2, lettera c);
 - ii) l'incasso relativo al fatturato di cui al precedente punto i) rilevato a distanza di 24 mesi;
 - iii) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell'anno oggetto di riconoscimento;
- b) l'attestazione, corredata da una dettagliata descrizione, di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16ter.2.

16ter.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 16ter.3:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

16ter.5 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COM^Y = \sum_{I,Z,M} \left(\frac{COMP_{I,Z}^{RCV-Y}}{12} * PDP_{I,Z,M}^Y \right)$$

dove:

- $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ sono per l'anno Y di riferimento, per ogni tipologia di cliente I e per ogni zona geografica Z in cui l'esercente opera, i valori di compensazione di cui alla Tabella 2, lettera b);
- $PDP_{I,Z,M}^Y$ è, per ciascun mese M dell'anno Y di riferimento, il numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente I e alla zona territoriale Z serviti in maggior tutela, così come comunicati a CSEA

dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16ter.3, lettera a), punto iii).

16ter.6 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla CSEA;
- c) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 16ter.5;
- d) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dall'1 agosto dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce.

16ter.7 Nell'ambito delle determinazioni dell'ammontare da riconoscere, la CSEA, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità le informazioni di cui al comma 39.4 e che tali informazioni risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo.

SEZIONE 2

APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.
- 17.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella

presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10.

- 17.3 Le previsioni contenute nel contratto di cui al comma 17.2 vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale. Nel caso di sottoscrizione di un tale documento, esso deve recepire l'intero contenuto del predetto contratto. Ogni clausola ulteriore o difforme si considera non apposta.
- 17.4 L'esercente la maggior tutela presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 17.2.
- 17.5 L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 17.4.

Articolo 18

Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

- 18.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 18.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 18.4.
- 18.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
- a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 18.3.
- 18.3 In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e
 - b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).
- 18.4 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero;
 - ii. per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii. per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.

18.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 18.4 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

18.6 Con riferimento al comma 18.4, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:

- a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
- b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 19

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 19.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 19.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 19.1:
- a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 18.2;
 - b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 18.4.
- 19.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 19.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 33.1.

Articolo 20

Obblighi di informazione

- 20.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
- a) il prezzo di cui comma 18.4 relativo al mese di competenza;
 - b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 18.4;
 - c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
 - f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.
- 20.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con

riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite:

- a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 18.4;
- b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 18.4, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
- c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

20.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati dell'Autorità:

- a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.

20.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice che serve più di 100.000 clienti finali comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti la maggior tutela societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 21

Ambito

21.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:

- a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
- b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

- c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.
- 21.2 La CSEA, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributtrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti al comma 21.1.
- 21.3 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 21.1, lettere a) e c) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 60 del TIT.
- 21.4 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera b) e gli importi corrispondenti agli scostamenti a livello di sistema determinati mediante confronto tra il saldo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c), calcolato a fini perequativi ai sensi dell'articolo 24 e l'analogo saldo calcolato tramite l'applicazione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 4 del TIS sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 54 del TIT.
- 21.5 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'Articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 21.1.

Articolo 22

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

- 22.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^+_{AU}$$

- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_D RUTD + cong^-_{AU}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $cong^+_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 25 versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- $RPED$ è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 applicando il corrispettivo PED di cui al comma 10.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^-_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 25 versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\sum_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi $RUTD$ ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 22.2.

22.2 Entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, relativamente all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno precedente, ciascuna impresa distributrice, per la quota di tale energia non approvvigionata nell'ambito del mercato libero, è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela un ammontare $RUTD$ calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{c-UTeD}_{i,m}$ è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m . Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica

fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono;

- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 in funzione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica di cui alla tabella 9, colonna A, oppure alle tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonna A, in caso di adesione alla procedura di cui al comma 24.8 .

Articolo 23

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

- 23.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari:

$$RUTD_{ID} = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * Q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- $Q^{c-UTeD}_{i,m}$ è il totale dell'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3, inclusiva dell'energia elettrica eventualmente approvvigionata nel mercato libero. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.

Articolo 24

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

- 24.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \sum_{i,m} (pau_{i,m} * q_{i,m}^{\Delta L})$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q_{i,m}^{\Delta L}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard a fini perequativi per ciascuna delle fasce orarie i del mese m , calcolata secondo la seguente formula:

$$q_{i,m}^{\Delta L} = q_{i,m}^{IM} - \sum_j (\lambda_j^{PR-r} * q_{j,i,m}^{PR})$$

dove:

- j indica la macrozona in cui è misurata l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice;
- $q_{i,m}^{IM}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 24.2 e rappresenta l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q_{j,i,m}^{PR}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 24.3 e rappresenta l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona j , in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- λ^{PR-r} è il parametro determinato ai sensi del comma 24.6 che esprime le perdite di energia elettrica riconosciute a fini perequativi sulle reti con obbligo di connessione di terzi, riferite all'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice;

24.2 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m è pari alla somma dell'energia elettrica:

- a) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna B;
- b) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna B;
- c) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che non genera inversione, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna C;

- d) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che genera inversione ovvero per l'energia in uscita dalla rete di distribuzione verso la rete di trasmissione nazionale come da misura a livello di singola Cabina Primaria e per l'energia in uscita dalla rete in bassa tensione verso la rete in media tensione come da misura a livello di singola Cabina Secondaria, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna D.
- 24.3 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m è pari alla somma dell'energia elettrica:
- prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
 - prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice;
 - prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice;
- 24.4 Nel caso di clienti finali i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.
- 24.5 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m , un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS.
- 24.6 Il parametro λ^{PR-r} di cui al comma 24.1, è pari, per ciascuna impresa distributrice, a:

$$\lambda_j^{PR-r} = 1 + \Phi * \mu_j^{PR}$$

dove:

- μ_j^{PR} indica il fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica, risultante dalla combinazione dei fattori percentuali di perdita di tipo tecnico applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella tabella 9, colonne A e B, e dei fattori percentuali di perdita di tipo commerciale applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella tabella 10;
- Φ è l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale, determinato ai sensi del comma 24.7 in esito al confronto tra le perdite effettive e le perdite standard di ciascuna impresa distributrice.

24.7 Per ciascuna impresa distributrice, l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale Φ di cui al comma 24.6, è pari a:

$$\Phi = \left\{ \min \left[\frac{(PE + PS)}{2}; PS \right] \right\} * \frac{1}{PS}$$

dove:

- PE indica le perdite effettive, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PE = \sum_{i,m} q_{i,m}^{IM} - \sum_{j,i,m} q_{j,i,m}^{PR}$$

- PS indica le perdite standard, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PS = \sum_{j,i,m} \left[(1 + \mu_j^{PR}) * q_{j,i,m}^{PR} - q_{j,i,m}^{PR} \right]$$

24.8 In via facoltativa, in deroga a quanto disposto ai commi 24.2 e 24.6, l'impresa di distribuzione, tramite apposita comunicazione alla CSEA da presentarsi entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, può richiedere che, all'energia elettrica immessa e prelevata nell'area di riferimento della propria rete, siano applicati i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione come fissati nelle tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonne A, B, C e D.

24.9 Ai fini della verifica del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui al comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 25

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

- 25.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente Unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.
- 25.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 25.1, nonché con riferimento alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS e alle partite economiche determinate ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09 di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.
- 25.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 25.1 e di cui al comma 25.2, relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:
- gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
 - il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 26

Contenimento delle perdite commerciali

- 26.1 L'ammontare da regolare con la CSEA in ragione del contenimento delle perdite commerciali per ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$C = \sum_{j,i,m,t} \left\{ \mu_j^{PR-c} * [1 - (1 - \alpha_j)^t] * q_{j,i,m,t}^{PR-f} * pau_{i,m,t} \right\}$$

dove

- C è l'importo da regolare con la CSEA in ragione del contenimento delle perdite commerciali;
- t è un indice temporale che assume valori pari a 1,2 e 3 a partire dalla perequazione relativa all'anno di competenza 2016;
- μ_j^{PR-c} è il fattore di perdita commerciale sui prelievi di energia elettrica in bassa tensione per ciascuna macrozona j di cui alla tabella 10;
- α_j è il fattore di miglioramento annuo per macrozona j per i fattori percentuali di perdita di tipo commerciale di cui alla tabella 11;
- $q_{j,i,m,t}^{PR-f}$ è la quantità di energia elettrica prelevata nell'anno t nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo in bassa tensione relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice;

- $pau_{i,m,t}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica nell'anno t di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m .
- 26.2 Al fine di tenere conto dei possibili maggiori oneri per le misure di contenimento delle perdite commerciali messe in atto dall'impresa distributrice, ciascuna impresa ha diritto a partecipare al meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 26.3 Per poter partecipare al meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2, l'impresa distributrice deve mettere in atto una serie di azioni mirate e comprovanti la propria diligenza gestionale nel contrasto al fenomeno dei prelievi fraudolenti e nel contenimento, in particolare, degli errori di misurazione, quali:
- a) interventi volti a circoscrivere il perimetro dell'area soggetta a prelievi fraudolenti di energia elettrica, anche attraverso l'installazione di misuratori a livello di Cabina Secondaria e l'avvio di campagne di misura del bilancio energetico;
 - b) verifiche periodiche sui profili di prelievo dei clienti finali e confronto con i dati storici relativi allo stesso cliente o a clienti della stessa tipologia al fine di evidenziare potenziali anomalie nei comportamenti di consumo;
 - c) verifiche in sito dei punti di prelievo che evidenziano potenziali anomalie di utilizzo e, nel caso di accertamento del fenomeno di prelievo fraudolento da parte dei clienti finali, procedure di denuncia alle autorità competenti;
 - d) accordi di collaborazione con le forze dell'ordine che consentano, almeno nelle zone più critiche, maggiore disponibilità nel condurre azioni di verifica congiunte;
 - e) interventi finalizzati a responsabilizzare il personale dipendente rispetto al fenomeno dei prelievi fraudolenti anche con l'adozione di specifiche norme disciplinari;
 - f) intensificazione dei controlli sulle aziende terze che svolgono attività di manutenzione delle reti e dei misuratori, anche attraverso l'inserimento di opportune clausole nei contratti di appalto;
 - g) svolgimento di campagne di comunicazione per sensibilizzare i clienti finali nelle aree maggiormente soggette al fenomeno dei prelievi fraudolenti;
 - h) predisposizione di report annuali con evidenza delle perdite commerciali calcolate a livello di ciascuna provincia e dei furti di materiale (come, ad esempio, cavi o avvolgimenti dei trasformatori nelle Cabine Secondarie);
 - i) svolgimento di controlli periodici per verificare la corretta funzionalità dei dispositivi di misura e del sistema di telelettura dei dati.
- 26.4 Al termine del triennio, l'impresa distributrice presenta alla CSEA, secondo modalità operative dalla medesima definite con l'ausilio della Direzione

Mercati dell'Autorità, un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, l'attestazione di aver messo in atto azioni mirate per l'individuazione e il contenimento delle perdite commerciali ai sensi di quanto previsto al comma 26.2, corredata da una relazione tecnica ed economica delle medesime, incluso il dettaglio dei costi sostenuti indicando, inoltre, con riferimento agli interventi di cui al comma 26.3, lettere a), b), c), g) e i), l'incidenza delle misure adottate rispetto al totale della rete servita e/o al totale dei punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice.

- 26.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 26.4:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dei costi dichiarati nella relazione di cui al comma 26.4 rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'impresa distributrice non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nella relazione di cui al comma 26.4.
- 26.6 La CSEA verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati dell'Autorità, la completezza della documentazione inviata e la coerenza delle informazioni trasmesse dall'impresa distributrice e, ove rilevi delle incoerenze o lacune, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate o l'integrazione delle informazioni.
- 26.7 L'esito positivo dell'istanza di adesione al meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 comporta la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 26.1 con riferimento al triennio oggetto di valutazione.
- 26.8 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di contenimento delle perdite commerciali di cui al presente articolo:
- entro il 30 aprile dell'anno successivo al triennio oggetto di valutazione, ciascuna impresa distributrice che intende accedere al meccanismo di cui al comma 26.2 presenta istanza alla CSEA;
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio oggetto di valutazione, la CSEA comunica all'Autorità e all'impresa distributrice che ha presentato istanza, per la parte di proprio interesse, l'esito dell'istanza medesima;
 - entro il 30 novembre dell'anno successivo al triennio oggetto di valutazione, in corrispondenza della comunicazione dell'ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 21, la CSEA comunica all'Autorità e all'impresa distributrice, per la parte di proprio interesse, gli importi da versare alla CSEA medesima in ragione degli esiti dell'implementazione del meccanismo di contenimento delle perdite di cui al comma 26.1 che

dovranno essere regolati in coerenza con le modalità operative di cui all'articolo 27 del TIV.

- 26.9 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali di cui al comma 26.2 devono essere riferiti agli interventi adottati nel triennio antecedente l'anno in cui l'esame dell'istanza ha luogo.
- 26.10 Gli importi che risultano dall'applicazione del meccanismo di contenimento delle perdite commerciali di cui al presente articolo sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 54 del TIT.

Articolo 27

Disposizioni alla CSEA

- 27.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente Articolo 21, la CSEA si avvale del supporto dell'Acquirente unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.
- 27.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 27.1, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 27.3 La CSEA, entro il 15 (quindici) ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 21.
- 27.3bis La CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e trasmesse entro il 15 novembre di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 21.
- 27.4 In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:

- a) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno;
- b) la CSEA liquida le relative partite entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) sono determinate come differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 27.3bis e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela, pari a quanto comunicato alla CSEA ai sensi del comma 16.1 alla data di cui al comma 27.3.

- 27.5 I versamenti alla CSEA di cui al comma 27.4, lettera a), per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l'ammontare di perequazione riconosciuto, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.4. I versamenti alla CSEA di cui al medesimo comma, per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla CSEA.
- 27.6 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1 e delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:
- a) la CSEA provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* della differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 27.3bis, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione, e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l'anno solare successivo a quello a cui ciascuna perequazione si riferisce;
 - b) ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la CSEA procedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 27.4 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 27.7 I versamenti alla CSEA di cui al comma 27.6 derivanti dalle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1 sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.6. I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro

il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.

- 27.8 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.
- 27.9 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 27.10 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 27.2, l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 27.2;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).
- 27.11 In caso di inottemperanza dei termini di cui rispettivamente al comma 27.4, lettera a) e al comma 27.6, lettera b), la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
 - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 27.12 Ai fini della perequazione, le eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, se pervenute dopo il 15 novembre dell'anno successivo a quello di perequazione a cui le medesime si riferiscono, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 8. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 481/95.

TITOLO 3

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 28

Ambito di applicazione

- 28.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.
- 28.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 8.2.
- 28.3 *Soppresso.*

Articolo 29

Condizioni del servizio di salvaguardia

- 29.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente Articolo.
- 29.2 Entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito:
- a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;
 - b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
 - c) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 29.3 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.6, della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 29.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari, determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007 a copertura dei costi per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica.
- 29.5 Le informazioni di cui al comma 29.4 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.
- 29.6 L'esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 29.4 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.

29.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:

- a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera d) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 e alla deliberazione 501/2014/R/com fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
- b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera f), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
- c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), e), g), h) e i), del TIT le disposizioni al comma 29.8.

29.8 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 29.7, lettera c), devono contenere le seguenti previsioni:

- a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
 - ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
 - iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi;
- b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
- c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

Le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma si applicano anche ai clienti del servizio di salvaguardia corrispondenti alle tipologie contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 29.7.

29.8bis Il cliente in salvaguardia che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'esercente la salvaguardia. In tali casi il servizio di salvaguardia termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura.

29.9 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 29.2 o alla

comunicazione di cui al comma 4.10, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

- 29.10 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 29.9 è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre). Il cliente finale è tenuto al versamento della garanzia secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'esercente la salvaguardia.
- 29.11 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 29.8, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:
- a) i corrispettivi unitari di cui all'Articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
 - b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;
 - c) il corrispettivo C_{SAL} i cui valori sono determinati nella Tabella 7.
- 29.12 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 29.11 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono. Per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna fascia oraria avviene sulla base del profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna ai sensi del comma 39.1, lettera b) del TIS.
- 29.13 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio di salvaguardia, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio ai sensi del comma 29.9, l'esercente la salvaguardia può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), d), e) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 30

Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia

- 30.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l'impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di ciascun mese è tenuta a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia i dati di misura di energia elettrica relativi al mese precedente. Le quantità comunicate dall'impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della

determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IV del TIS.

30.2 *Soppresso.*

30.3 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura secondo i formati previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel e secondo le modalità di messa a disposizione di cui al comma 18.2 del TIME.

30.4 *Soppresso.*

Articolo 31

Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

- 31.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 337/07, Acquirente Unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti la salvaguardia aggiudicatari del servizio.
- 31.2 Ai fini di quanto previsto al comma 4.12, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
- a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
 - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.
- 31.3 Ai fini di quanto previsto al comma 4.12, Terna comunica al nuovo esercente la salvaguardia l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in salvaguardia, entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali. A tal fine Acquirente Unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 31.4 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 31.2 e 31.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 31.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.12, i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.

- 31.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, i punti di prelievo oggetto del servizio di salvaguardia nel mese di dicembre, indicando le seguenti informazioni:
- a) codice POD;
 - b) codice fiscale;
 - c) partita iva;
 - d) nome e cognome o ragione sociale;
 - e) indicazione dell'indirizzo di residenza / sede legale;
 - f) indirizzo di esazione;
 - g) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale;
 - h) aliquota IVA;
 - i) accise applicabili;
 - j) codice tariffa di distribuzione;
 - k) potenza contrattualmente impegnata;
 - l) potenza disponibile;
 - m) trattamento del punto nel mese di dicembre ai sensi del TIS.
- 31.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di gennaio.
- 31.8 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia uscente comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 della deliberazione 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.
- 31.9 La comunicazione di cui al comma 31.8 deve avvenire:
- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;
 - b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

- 31.10 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
 - b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
 - c) che, ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

Articolo 32

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio

- 32.1 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Acquirente unico le variazioni relative ai propri dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.
- 32.2 Entro la fine di ciascun mese l'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all'Autorità:
- a) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali;
 - b) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia, distinguendo il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di nuova attivazione e il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di rientro dal mercato libero;
 - c) il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito in salvaguardia, distinguendo altresì il numero dei punti che cessa di essere servito per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito a seguito di sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario;
 - d) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile:
 - i. l'energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero
 - ii. una stima dell'energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) dovranno essere fornite distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.

- 32.3 Le rilevazioni dei dati di cui al comma 32.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità.
- 32.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 32.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

- 33.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 19.3.

Articolo 34

Meccanismo transitorio di adeguamento dei costi operativi

- 34.1 Con riferimento agli anni 2014 e 2015 è istituito un meccanismo transitorio di adeguamento dei livelli dei costi operativi, per gli esercenti la maggior tutela societariamente separati che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di punti di prelievo inferiore o pari a 10 milioni.

- 34.2 Hanno titolo a partecipare al meccanismo di cui al comma 34.1 gli esercenti:

- a) che abbiano ottemperato alla disciplina di cui alla deliberazione 231/2014/R/com per ciascun anno per il quale si chiede la partecipazione al meccanismo transitorio di adeguamento;
- b) per i quali sia verificata la seguente condizione:

$$COR^Y > 1,1 * \alpha * R_{rcv}^Y \quad \text{con } Y = 2014, 2015$$

dove

- COR^Y è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati dell'anno Y considerando le principali voci di costi operativi oggetto di riconoscimento;
- R_{rcv}^Y è il livello dei ricavi conseguibili nell'anno Y dall'applicazione ai clienti finali del servizio della componente RCV;
- α è la quota parte dei ricavi conseguibili nell'anno Y ascrivibile a copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari a 60%.

Con determina del Direttore della Direzione Mercati sono individuate le voci dei conti annuali separati da includere nel calcolo di COR^Y .

34.3 Ai fini della partecipazione al meccanismo, l'esercente la maggior tutela presenta alla CSEA un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

- a) l'attestazione di avere ottemperato alla disciplina di cui alla deliberazione 231/2014/R/com;
- b) l'attestazione del livello COR^Y ;
- c) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell'anno oggetto di riconoscimento.

34.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 34.3:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

34.5 L'esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo transitorio di adeguamento avendone i requisiti ha diritto a ricevere, in relazione a ciascun anno Y per il quale partecipa al meccanismo, un ammontare di adeguamento dei costi operativi determinato pari a:

$$AdCO^Y = \sum_M (\beta * PDP_M^Y)$$

dove:

- β è il valore di riconoscimento aggiuntivo, pari a 0,76 €;
- PDP_M^Y è, per ciascun mese M dell'anno Y , la somma del numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente di cui al comma 2.3, lettere a) e c).

34.6 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo transitorio di adeguamento:

- a) entro il 31 luglio 2016 la CSEA rende disponibile la modulistica per la partecipazione da parte dell'esercente la maggior tutela;
- b) entro il 15 ottobre 2016 gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione;
- c) entro il 15 novembre 2016 la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente;

- d) entro il 15 dicembre 2016 la CSEA procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d).

Qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal 16 dicembre 2016.

Articolo 35

Soppresso

Articolo 36

Recapito del servizio guasti

- 36.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalare tempestivamente ogni variazione.
- 36.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributtrice competente.

Articolo 37

Disposizioni in tema di Sistema Informativo Integrato

Soppresso

Articolo 38

Identificazione delle piccole imprese

- 38.1 A partire dall'1 marzo 2008, l'esercente la maggior tutela richiede, con la prima fattura utile, ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), punto ii) cui è erogato il servizio di maggior tutela e che non hanno esercitato il diritto di recesso, la dichiarazione sostitutiva inviando il modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.
- 38.2 Nel caso in cui l'informazione ottenuta a valle della richiesta effettuata ai sensi del comma 38.1 non sia stata archiviata, a partire dall'1 gennaio 2012 l'esercente la maggior tutela reitera la richiesta di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità indicate al comma 38.1 e procede alla loro archiviazione ai sensi del comma 5.4.
- 38.3 Qualora entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta di dichiarazione sostitutiva l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3.

Articolo 39

Disposizioni transitorie e finali

- 39.1 A valere dall'1 luglio 2007 si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.
- 39.2 Il gettito di cui al comma 15.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione. Il Conto viene utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.
- 39.3 In caso di riprogrammazione dei misuratori elettronici ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2 del TIS, si applicano le disposizioni di cui al comma 7.10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07.
- 39.4 Ai fini della revisione del livello di *unpaid ratio* da considerare per l'aggiornamento delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i la Direzione Mercati dell'Autorità provvede a raccogliere le informazioni rilevanti presso gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali. Tali esercenti sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio indicato nell'apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 39.5 I valori del corrispettivo PCV e delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i sono aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferiscono.
- 39.6 Con successivo provvedimento è disciplinato uno specifico meccanismo di perequazione a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela, da applicare a partire dall'anno 2016.

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014 a 31/12/2014	3000,00	7378,67	0,197
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	3000,00	7450,05	0,199
	Da 01/01/2016	5487,38	11587,24	0,310

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 16ter

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 16ter.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	1,13%	1,43%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,72%	3,32%	3,91%
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,38%	0,43%	0,46%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,12%	1,43%	1,29%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV_Y}$ di cui al comma 16ter.5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	685,98	465,46	566,55

Allegato A

Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	4259,45	5401,77	3864,19
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	409,78	212,20	425,78
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3075,80	3285,29	3862,94

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 16ter.3

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Ottobre 2010 Settembre 2011	Ottobre 2011 Settembre 2012	Maggio 2012 Aprile 2013

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-91,59	-0,003
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-56,16	-0,002
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	85,33	0,003
	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-1257,39	-0,044
	Da 01/04/2016	-1392,78	-0,049

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-1426,77
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-1258,14
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-1042,92
	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-2665,02
	Da 01/04/2016	-2648,96

		centesimi di euro/kWh						
		Periodo di applicazione						
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	Da 01/04/2016
0	900	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164	0,164
901	1800	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164	0,164
1801	2640	0,414	0,454	0,474	0,419	0,378	0,976	0,976
2641	3540	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134	2,134
3541	4440	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134	2,134
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410	1,246	1,113	2,134	2,134

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-806,51
Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-710,15
Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-557,83
Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-1401,07
Da 01/04/2016	-1385,01

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 15.1

a) Componente RCV di cui al comma 15.1, lettera a)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1809,52	4461,62	0,098
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1936,88	4521,48	0,099
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1951,62	4920,77	0,108
	Da 01/01/2016	2539,84	4920,51	0,108
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	2051,36	8126,11	0,178
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	2178,72	8185,96	0,179
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	2311,18	7472,91	0,163
	Da 01/01/2016	2940,56	7348,71	0,160

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 15.1, lettera b)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016	3535,81	6592,79	0,145
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016	4108,19	10963,49	0,239

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1447,62	3569,30	0,080
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1549,50	3617,18	0,080
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1561,30	3936,62	0,086
	Da 01/01/2016	2031,87	3936,41	0,086
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1641,09	6500,89	0,140
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1742,98	6548,77	0,140
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1848,94	5978,33	0,130
	Da 01/01/2016	2352,45	5878,97	0,128

Tabella 6: Fasce orarie

F1:	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2:	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3:	
Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

Tabella 7: Corrispettivo C_{SAL} di cui al comma 29.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia

C_{SAL}	0,50 centesimi di euro/kWh □
-----------	------------------------------

Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 27.12

Ambito di applicazione	Importo minimo (euro)
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera a)	3.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera b)	1.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c)	5.000

Tabella 9

Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,8%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

- (*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.1

Fattori percentuali applicati a fini perequativi - negli ambiti di alta concentrazione - per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,3%		2,5%	1,8%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,3%		
Altro		2,8%		
BT	7,2%		5,4%	3,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		4,9%		
Altro		6,0%		

(*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.2

Fattori percentuali applicati a fini perequativi - negli ambiti di media concentrazione - per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,9%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

(*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.3

Fattori percentuali applicati a fini perequativi - negli ambiti di bassa concentrazione - per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,6%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,6%		
Altro		3,0%		
BT	8,3%		6,1%	4,0%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,4%		
Altro		6,9%		

(*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 10

Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	NORD %	CENTRO %	SUD %
AT	-	-	-
MT	0,1%	0,3%	0,9%
BT	1,0%	2,0%	6,3%

Tabella 11

Tassi annui di miglioramento sui fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica dai punti di prelievo relativi a clienti finali in bassa tensione

	NORD %	CENTRO %	SUD %
Punti di prelievo relativi a clienti finali in BT	2%	3%	5%

TAVOLA DI CONCORDANZA

TIV	TIV
approvato con la deliberazione n. 156/07 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 236/07, 237/07, 289/07, 311/07, 349/07, 352/07, ARG/elt 10/08, 18/08, 25/08, 26/08, 37/08, 42/08, 56/08, 76/08, 113/08, 122/08, 137/08, 146/08, 171/08, 174/08, 190/08, 35/09, 107/09, 112/09, 120/09, 132/09, 153/09, 191/09, 205/09, 22/10, 41/10, 94/10, 122/10, 139/10, 192/10, ARG/com 201/10, ARG/elt 208/10, 232/10, 53/11, 83/11, 122/11, 125/11, ARG/com 151/11, ARG/elt 205/11	approvato con la deliberazione 301/2012/R/eel e successivamente modificato con le deliberazioni 565/2012/R/eel e 583/2012/R/EEL
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4bis	Articolo 5
Articolo 4ter	Articolo 6
Articolo 4quater	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	-
Articolo 6bis	Articolo 9
Articolo 6ter	-
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 7bis	Articolo 11
Articolo 7ter	Articolo 12
Articolo 8	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 9bis	Articolo 15
Articolo 9ter	Articolo 16
Articolo 10	Articolo 17
Articolo 11	Articolo 18
Articolo 12	Articolo 19

Articolo 13	Articolo 20
Articolo 13bis	Articolo 21
Articolo 13ter	Articolo 22
Articolo 13quater	Articolo 23
Articolo 13quinquies	Articolo 24
Articolo 13sexies	Articolo 25
Articolo 13septies	Articolo 26
Articolo 13octies	-
Articolo 13nonies	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29
Articolo 15bis	Articolo 30
Articolo 15ter	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 32
Articolo 16bis	-
Articolo 17	Articolo 33
Articolo 18	Articolo 34 - soppresso
Articolo 19	Articolo 35 - soppresso
Articolo 20	Articolo 36
Articolo 21	Articolo 37
Articolo 22	Articolo 38
Articolo 23	-
Articolo 24	-
Articolo 26	-
Articolo 25, Articolo 27	Articolo 39

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI
ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____

con sede in _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ p.IVA _____

nella persona del suo legale rappresentante _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell' Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che, ai sensi dell' Articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell' Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV), **hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;**
- preso inoltre atto che, **i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia**, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

DICHIARA

- di avere più di 50 dipendenti;
- di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
- che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media¹ o alta o altissima tensione;

OPPURE

- di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all' esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

Ai sensi dell' Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. _____.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

¹ Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

NOTA ILLUSTRATIVA

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l'1 luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all' esercente la maggior tutela il presente modulo**. L' esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all' esercente la maggior tutela **continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti**. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:

- sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall' esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;
- sarà tenuto a corrispondere all' esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo:

1

¹ Compilazione a cura dell' esercente la maggior tutela